

ORIGINALE

N. 18 d'ordine del registro  
Adunanza del 30.04.2016



# COMUNE DI POLIGNANO A MARE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTA del mese di APRILE a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 09.00 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 11946 del 19.04.2016, spedito dal Presidente e consegnato in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

La seduta è PUBBLICA di II^ CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Domenico VITTO (Sindaco)	1		10. Antonio MAIELLARO	8	
2. Modesto PELLEGRINI	2		11. Daniele SIMONE	9	
3. Mario MAZZONE	3		12. Gianpiero MANCINI		3
4. Fonte LOFANO	4		13. Angelo Raffaele BOVINO		4
5. Angelo FOCARELLI		1	14. Dionisio LAMANNA		5
6. Giuseppe FACCIOLLA		2	15. Eugenio SCAGLIUSI	10	
7. Francesco Saverio MANCINI	5		16. Raffaele MARINGELLI		6
8. Valerio CANTATORE	6		17. Lucia BRESCIA		7
9. Salvatore COLELLA	7				

Totale Presenti 10 Assenti 7

Assume la presidenza **Modesto PELLEGRINI** nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera a, del T.U., approvato con D.Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina DI TURI**.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Il Presidente del consiglio comunale procede all'appello;

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti: 07 (A. Focarelli, G. Facciolla, G. Mancini, A. R. Bovino, D. Lamanna, R. Maringelli, L. Brescia);

Constatata la validità della seduta cede la parola al Dott. Raffaele Nicola VITTO per l'introduzione del punto all' O.d.G.

Relaziona il Dott. Raffaele Nicola VITTO.

**PREMESSO:**

**CHE**, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CHE** la IUC è composta da:

- L'IMU (Imposta Municipale Propria): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214);
- La TASI: componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013, n. 147);
- La TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, commi 641-666 della Legge 27.12.2013, n. 147).

**RICORDATO** che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese le aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e, a partire dall'anno 2016, dell'abitazione principale come definita ai fini IMU, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Successivamente il Presidente cede la parola ai consiglieri, come da dibattito... omissis...;

Esce il consigliere S. Colella

Consiglieri presenti: 09

Consiglieri assenti: 08 (A. Focarelli, G. Facciolla, S. Colella, G. Mancini, A.R. Bovino, D. Lamanna, R. Maringelli, L. Brescia)

Di seguito, si pone a votazione il punto all'O.d.g.

Consiglieri Favorevoli: 09

Consiglieri Contrari: /

**VISTO** l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC, la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

**VISTO** il regolamento composta da n. 12 articoli con il quale viene stabilito:

- a) nel 20% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione;
- c) che il Consiglio Comunale, con delibera di approvazione delle aliquote TASI individui:
  - l'elenco dei servizi indivisibili, unitamente all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta;
  - eventuali esenzioni, detrazioni e altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari adibite tanto ad abitazione principale (ed equiparate o assimilate) del possessore, quanto alle unità immobiliari tenute a disposizione ovvero locate o concesse in comodato.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 01.03.2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013

**VISTA** la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);

**VISTO** il D.M del 01.03.2016 pubblicato in G.U. serie generale n. 55 del 07.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTE** tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

con voti .....

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il nuovo “*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*”, adottato ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.



## **COMUNE DI POLIGNANO A MARE**

### **Area 1**

**Economico Finanziaria – Gestione delle Risorse Umane – Innovazione Tecnologica  
Servizio Tributi**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

## **TASI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30.04.2016

## INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Specificazione delle definizioni normative	Pag. 3
Art. 3	Presupposto impositivo	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 5	Specificazioni relative alla base imponibile	Pag. 4
Art. 6	Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote	Pag. 4
Art. 7	Dichiarazione	Pag. 4
Art. 8	Versamenti	Pag. 5
Art. 9	Liquidazione e riscossione	Pag. 5
Art. 10	Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	Pag. 6
Art. 11	Funzionario responsabile	Pag. 6
Art. 12	Disposizioni finali e rinvio a norme	Pag. 7

### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare della disciplina relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative**

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
  - a. Possesso: la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione (ivi compreso quello derivante da assegnazione dal giudice della separazione), superficie, enfiteusi sull'immobile;
  - b. Detenzione: l'utilizzo dell'immobile a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili, (TASI), è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Per “Fabbricati”, “Aree Edificabili”, “Terreni Agricoli” e “Abitazione Principale” deve intendersi la definizione data ai fini dell'applicazione dell'IMU;

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai precedenti articoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (**80%**). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto;
5. Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela vale quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 5 - Specificazioni relative alla base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU ivi compresa la riduzione al 50% del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico e la non considerabilità quale area edificabile dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

#### **Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote**

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione e manutenzione del patrimonio; la pubblica sicurezza e protezione civile; i servizi cimiteriali; i servizi di viabilità e manutenzione dell'illuminazione pubblica; i servizi di manutenzione del verde pubblico; i servizi socio-assistenziali; servizi sportivi e culturali.
2. Con deliberazione avente valore regolamentare il Consiglio Comunale determina ciascun anno i servizi indivisibili ed i relativi costi di gestione alla cui copertura il tributo è diretto, fissandone in conformità con essi le aliquote, le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni eventualmente previste.
3. Le aliquote e le detrazioni eventualmente previste, come determinate ai sensi del comma precedente, non coprono necessariamente in misura integrale i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Eventuali entrate TASI superiori ai costi dei servizi indivisibili come individuati con la deliberazione di cui al comma 2, non determinano alcun diritto al rimborso.

#### **Art. 7 - Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.
2. Gli obblighi dichiarativi del detentore non possessore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina TARI.
3. Gli obblighi dichiarativi del possessore-detentore si intendono assolti con l'adempimento di entrambi gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU e da quella TARI.

#### **Art. 8 - Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la



prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a €5,00;
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. **Ai fini degli obblighi di versamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, qualora preceduti da comunicazione scritta di uno dei soggetti passivi d'imposta, con indicazione delle quote di possesso dei singoli contitolari, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. La comunicazione assume valore anche per gli anni successivi e fino a variazione; pur tuttavia, non rileva ai fini della soggettività passiva nel caso di omesso o parziale versamento.**

#### **Art. 9 - Liquidazione e riscossione**

1. È facoltà del Comune procedere alla liquidazione d'ufficio della TASI inviando ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora non si provveda in tal senso, il contribuente resta comunque tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.
2. La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 10 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello

competente.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.
8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.
10. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad €20.000,00, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### **Art. 11 - Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è individuato con Delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali e rinvio a norme**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti in materia.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Punto N. **6** all'ordine del giorno:

**Approvazione Nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, servizi indivisibili, TASI per l'anno 2016.**

---

**PRESIDENTE**

Prego Assessore Lomelo.

**Assessore Domenico LOMELO**

Ci sono delle disposizioni legislative in favore dei nostri contribuenti in merito ad alcune specifiche questioni riguardo il pagamento della TASI, che si va incontro, recependo quelle disposizioni, a chi (...) TASI.

**PRESIDENTE**

Prego dott. Vitto.

**Dott. VITTO**

Se posso un attimo riassumere, così come già riferito dall'Assessore Lomelo, le modifiche regolamentari apportate ad IMU e TASI, riguardano il recepimento di alcune novità legislative e regolamentari introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016. Nella fattispecie, ed in particolare, le novità hanno riguardato la "tassabilità" dei terreni agricoli e la novità più rilevante le modalità applicative della tassazione riferita cosiddetti comodati d'uso. Cioè, allorquando i genitori e così via, concedono in comodato d'uso a parenti di primo grado, in linea retta, degli immobili, nella fattispecie delle unità abitative.

Le novità in materia di comodato d'uso sono rilevanti, poiché non consentono, così come in passato, di rendere esenti ai fini dell'imposta le abitazioni concesse in comodato d'uso, in quanto assimilate alla fattispecie delle abitazioni principali. Non è più così.

La novità è rilevante perché da ora in poi le unità abitative concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado, potranno solo godere della riduzione dell'imposta, dell'imponibile al 50%. Quindi, non sono più esenti ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, ma dovranno essere obbligatoriamente tassate per il 50% dell'imponibile.

In più, non è così semplice concedere d'ora in poi in questi immobili in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado, perché, per poter concedere in comodato d'uso questi immobili, bisogna essere proprietari di un unico immobile su tutto il territorio nazionale e soprattutto bisogna essere residenti nel territorio in cui questa unità abitativa viene concessa in comodato. Hanno, sostanzialmente, posto fine ad un "abuso" che i contribuenti stavano o un diritto di cui i contribuenti stavano abusando, ovviamente con importanti perdite di gettito per gli Enti titolari della potestà impositiva. Stesso ragionamento è valso per TASI. Quindi, il comodato d'uso rende esenti, o meglio, rende non più esenti gli immobili ai fini del pagamento della tassa ma riduce l'imponibile al 50%.

Alla stessa maniera l'altra novità riguarda la potestà impositiva sui terreni agricoli. I terreni agricoli utilizzati per cosiddetti fini agrosilvopastorali da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titoli professionali, non scontano più il pagamento dell'imposta per quanto riguarda l'imposta municipale propria e della tassa per quanto riguarda, invece, la tassa sui servizi indivisibili. Sono completamente esenti dal

pagamento di tassa e imposta a prescindere dalla loro ubicazione territoriale, perché nel passato, fino al 31/12/2015, imposta e tassa sui terreni agricoli doveva essere pagata e liquidata seconda dell'ubicazione sul territorio nazionale dei terreni agricoli stessi. Infatti, fino al 31/12/2015 i terreni agricoli che, per esempio, insistevano su territori montani, da una certa altitudine in su, altezza in su, non scontavano il pagamento di imposta e tassa. Mentre, nei territori pianeggianti, topo il Comune di Polignano a Mare, tutti gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, scontavano il pagamento dell'imposta e della tassa. Dall'1 gennaio 2016 tutti gli imprenditori agricoli e tutti i coltivatori diretti, a prescindere dall'altitudine e dell'ubicazione del terreno, non scontano più il pagamento di tassa ed imposta. Quindi hanno, sostanzialmente, abolito il pagamento della tassa per questa tipologia di immobili.

Le novità sostanzialmente sono queste. Altra novità di cui possiamo dire riguarda i residenti all'estero. Imposta e tassa, dal pagamento dell'imposta, della tassa non sono più esenti tutti coloro che risiedono all'estero ma solamente coloro che nei paesi di residenza, siano titolari di una pensione e che, soprattutto, abbiano in proprietà un unico immobile sul territorio nazionale italiano, che non debba essere né concesso in comodato d'uso né locato. Questa è l'altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità. Ulteriore chicca della Legge di Stabilità introdotta a proposito dell'IMU, fa riferimento a quelle abitazioni locate agli studenti residenti al di fuori del proprio territorio di residenza. Se leggete i passaggi delle relazioni nelle Commissioni parlamentari, vi rendete conto che questa è una sorta di emendamento ad hoc di qualche deputato che probabilmente avrebbe potuto godere di questa esenzione. Queste sono le novità, scusate per questa parentesi "goliardica" ma non tanto goliardica perché l'hanno introdotto questo emendamento, l'hanno approvato alla fine nella Legge di Stabilità ma le principali novità in materia di IMU e TASI sono queste e i Regolamenti che avete testé approvato nelle loro modificazioni, recepiscono le novità normative che ovviamente siamo obbligati ad applicare.

## **PRESIDENTE**

Grazie dott. Vitto. Siamo approvando il punto n. 6: Approvazione del Regolamento per quanto attiene la TASI. Votiamo.

**Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'argomento in oggetto segnato che viene approvato.**

<b>Elenco Consiglieri</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Assenti</b>
Domenico VITTO	1			
Modesto PELLEGRINI	2			
Mario MAZZONE	3			
Fonte LOFANO	4			
Angelo FOCARELLI				1
Francesco S. MANCINI	5			
Giuseppe FACCIOLLA				2
Valerio CANTATORE	6			

Salvatore COLELLA				3
Antonio MAIELLARO	7			
Daniele SIMONE	8			
Gianpiero MANCINI				4
<b>Elenco Consiglieri</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Assenti</b>
Angelo R. BOVINO				5
Dionisio LAMANNA				6
Eugenio SCAGLIUSI	9			
Raffaele MARINGELLI				7
Lucia BRESCIA				8
	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

### **PRESIDENTE**

8 sono gli assenti, 9 sono i favorevoli, il provvedimento passa. Passiamo al punto n. 7 all'ordine del giorno.

Pareri art. 49 del T.U. 267/200

**UFFICIO FINANZE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

**UFFICIO FINANZE**

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

---

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Caterina DI TURI

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**

Modesto PELLEGRINI

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
  - È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Caterina DI TURI

---

---